



Agesp SPA
Documento in uscita
00008400/2026
27/10/2026
PROTO



DETERMINAZIONE DI REVOCA IN AUTOTUTELA

(Art. 21-quinquies della L. 241/1990 – D.Lgs. 36/2023)

Dipartimento Servizi al Territorio
Settore Cimiteri

Oggetto: Operazioni cimiteriali – lavori edili ed affini anni 2026–2027. Revoca in autotutela della Determinazione a contrarre n. 682 del 18/08/2026 e dell'avviso di manifestazione di interesse del 18/08/2026.

CIG: BCBB14EC52

Premesso che:

- con Determinazione a contrarre n. 682 del 18/08/2026 sono stati approvati gli elaborati progettuali e il quadro economico dell'intervento avente oggetto **"Operazioni cimiteriali – lavori edili ed affini anni 2026–2027"**, per l'importo complessivo di € 1.318.615,00 (I.V.A. e somme a disposizione comprese), ed è stato stabilito di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;
- in data 18/08/2026 è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, per un appalto della durata di 18 (diciotto) mesi naturali e consecutivi e di importo complessivo pari a € 950.000,00 (compresi € 51.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è scaduto in data 02/09/2026;
- alla data odierna non sono state trasmesse lettere di invito né sono state presentate offerte, e la procedura si trova pertanto nella sola fase preliminare di indagine di mercato, di natura meramente esplorativa e non vincolante per la stazione appaltante;

Considerato che:

- nell'ambito delle verifiche condotte dal RUP prima dell'avvio della fase di invito, è emerso che il criterio del prezzo più basso, pur ammesso dall'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, non risulta il più idoneo a perseguire l'interesse pubblico dell'appalto, mentre il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, risulta maggiormente rispondente alle esigenze della stazione appaltante;
- tale valutazione deriva dalla natura delle prestazioni – operazioni cimiteriali e manutenzioni ordinarie eseguite a chiamata, in luoghi aperti al pubblico e in presenza dei dolenti, con incidenza stimata della manodopera pari al 45% dell'importo – nelle quali l'organizzazione del servizio, la prontezza di intervento, la sicurezza nella movimentazione dei feretri e il decoro dell'esecuzione incidono in misura preponderante rispetto al prezzo unitario delle singole lavorazioni;

- in particolare, il criterio del prezzo più basso non consente di valutare e premiare elementi essenziali per la corretta esecuzione dell'appalto, quali:
 - a) i tempi di intervento garantiti per le chiamate ordinarie e urgenti, anche in giornate festive e prefestive;
 - b) l'organizzazione, la stabilità e la formazione specifica delle squadre operative;
 - c) le procedure per la movimentazione e il sollevamento dei feretri, a tutela della sicurezza dei lavoratori e del pubblico presente;
- inoltre, trattandosi di prestazioni giornaliere distribuite sull'intera durata contrattuale, un ribasso elevato non accompagnato da garanzie qualitative espone la stazione appaltante al rischio di un'esecuzione non adeguata, con ricadute dirette su un servizio di pubblico interesse di particolare delicatezza sociale e sulla sicurezza dei lavoratori e degli utenti dei cimiteri;
- la modifica del criterio di aggiudicazione non può essere introdotta direttamente in sede di lettera di invito, poiché l'avviso pubblicato indicava il criterio del prezzo più basso: la diversa impostazione della procedura avrebbe potuto incidere sulla decisione degli operatori economici di manifestare o meno il proprio interesse; a tutela della trasparenza e della più ampia partecipazione, si rende pertanto necessario riavviare la procedura con un nuovo avviso;
- l'avviso di manifestazione di interesse prevede espressamente, al punto 4, la facoltà della stazione appaltante di "...sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa...";
- gli operatori economici che hanno manifestato interesse non hanno acquisito alcuna posizione giuridica qualificata, considerata la natura esplorativa dell'indagine di mercato e lo stadio iniziale della procedura, e non sussistono pertanto i presupposti per la corresponsione di indennizzi;
- la revoca interviene tempestivamente, in una fase in cui non comporta pregiudizi per gli operatori economici né aggravii per l'amministrazione, e consente di evitare l'aggiudicazione di un contratto con un criterio non ottimale e i connessi rischi in fase esecutiva;

Ritenuto pertanto:

- di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, della Determinazione n. 682 del 18/08/2026 e dell'avviso di manifestazione di interesse del 18/08/2026, sulla base di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'adozione di una nuova determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, con approvazione degli elaborati progettuali opportunamente adeguati, del quadro economico, del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e dei relativi criteri di valutazione, e alla pubblicazione di un nuovo avviso di manifestazione di interesse;

Richiamati:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare gli artt. 1, 3, 17, 50, 57 e 108;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare gli artt. 3 e 21-quinquies;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 in materia di trasparenza;

DETERMINA

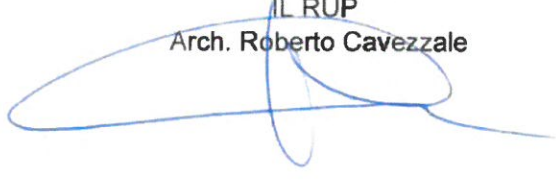
1. di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la Determinazione n. 682 del 18/08/2026 relativa a **"Operazioni cimiteriali lavori edili ed affini anno 2026 – 2027"** e, conseguentemente, l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato in data 18/08/2026;

2. di dare atto che la revoca non dà luogo ad alcun indennizzo in favore degli operatori economici che hanno manifestato interesse, per le ragioni esposte in premessa e in conformità al punto 4 dell'avviso;
3. di dare atto che si procederà con successiva determinazione a contrarre all'avvio di una nuova procedura di affidamento, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

AGESP S.P.A.

IL RUP

Arch. Roberto Cavezzale



AGESP S.P.A.

Il Direttore Generale
Dott. Gianfranco Carraro

